

**Cass. civ. Sez. II Ord., 19-03-2021, n. 7842 (rv. 660803-01)**

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  
STRANIERI**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - Straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Pericolosità sociale del richiedente ed esistenza di legami familiari presupposti alla richiesta - Valutazione - Necessità - Criteri - Contesto di abbandono familiare - Elementi probatori

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - Polizia di sicurezza - Limitazioni di polizia - Stranieri - In genere

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2019)

**FONTI**

CED Cassazione, 2021